

Civile Ord. Sez. L Num. 16601 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

Data pubblicazione: 20/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24143-2014 proposto da:

ENTE PARCO DELLE CINQUE TERRE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

2019

CATALDI DANILO, SOTTANIS ANDREA, ZINANI MIRKO,

1559

SENTIERI & TERRAZZE DELLE CINQUE TERRE S.C.A.R.L. ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 152/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/04/2014 R.G.N. 812/2013.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 8 aprile 2014, la Corte d'appello di Genova rigettava gli appelli riuniti proposti dall'Ente Parco delle Cinque Terre avverso le due sentenze di primo grado, di rigetto della sua opposizione avverso i decreti ingiuntivi di pagamento di somme, in qualità di committente di lavori ed ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, in favore di Danilo Cataldi, Sottanis Andrea e Mirko Zinani, dipendenti dell'appaltatrice Sentieri e Terrazze delle Cinque Terre s.c.ar.l.;
2. avverso tale sentenza l'Ente Parco delle Cinque Terre ricorreva con tre motivi, mentre i lavoratori (cui il ricorso non era ritualmente notificato) e la Cooperativa datrice (cui esso era invece notificato, sia pure a titolo di mera *litis denuntiatio*, in quanto non destinataria di domande) intimati non svolgevano difese;
3. il ricorrente comunicava memoria ai sensi dell'art. 380^{bis}1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.lg. 276/2003, 6 l. 30/2003, per inapplicabilità del regime di responsabilità solidale previsto dalle norme denunciate alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione del d.lg. 273/2003 a tali enti e al loro personale, come si evince dalla previsione nell'art. 29, secondo comma, in specifico riferimento al settore privato per esplicito richiamo del solo appalto di diritto privato e non già pubblico (retto da un'autonoma regolamentazione di previsione di uno specifico e differenziato sistema di tutela dei lavoratori), ben essendo una tale interpretazione compatibile con la volontà del legislatore delegante (art. 6 l. 30/2003) e come meglio chiarito dall'art. 9, primo comma d.l. 76/2013 conv. con mod. da l. 99/2013, di inapplicabilità alle P.A. della responsabilità solidale in questione per i compensi e gli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti di lavoratori autonomi (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 c.c., 29 d.lg. 276/2003, per inammissibilità della condanna dell'Ente alla rivalutazione ed interessi sulla sorte

RG 24143/2014

capitale, in quanto tenuto in base a vicolo di solidarietà (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. quale *error in procedendo*, per supposta inammissibilità del motivo di appello relativo alla contestazione del riconoscimento anche di rivalutazione ed interessi sulla sorte capitale, per difetto di specificità alla luce dell'argomentazione svolta (di riproposizione delle precedenti argomentazioni difensive sul punto) (terzo motivo);

2. in assorbente via preliminare, il collegio rileva che il procedimento di notificazione del ricorso, a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 8 l. 890/1982 e succ. mod., non si sia compiuto, come già anticipato, nei confronti dei lavoratori intimati.

Ed infatti, a fronte del mancato reperimento dei destinatari presso il domicilio eletto, l'operatore postale ha compiuto rituale deposito del piego e dato del tentativo di notifica e di tale adempimento regolare avviso (c.d. C.A.D.), senza che tuttavia l'ente ricorrente abbia dato prova dell'avviso di ricevimento da parte dei destinatari;

2.1. ora, in tema tanto di notificazione a mezzo posta, tanto di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 (in particolare, della prima parte del penultimo comma) della legge n. 890/1982, attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683). La sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. 10 marzo 2017, n. 6242) non soddisfa infatti una tale esigenza;



RG 24143/2014

3. pertanto, in assenza di prova della sua notificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza evidentemente alcun provvedimento sulle spese del giudizio;

4. non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma *1bis* d.p.r. 115/2002, essendo l'Ente Parco delle Cinque Terre difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2019



Corte di Cassazione - copia non ufficiale